



ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO
MAGGIORE



Spett.le

Ministero della Transizione Ecologica,
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e
la Qualità dello Sviluppo,
Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale
CRESS@pec.minambiente.it

e p.c. Spett.le

Regione Piemonte
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture
C.so Stati Uniti 21 - 10128 Torino
investimenti.trasporti@cert.regione.piemonte.it

Spett.le

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Biodiversità Aree Naturali
Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino
biodiversita@cert.regione.piemonte.it

Spett.le

Provincia di Novara
Piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

Spett.le

ARPA Piemonte
Dipartimento Valutazioni Ambientali
SS Valutazioni Ambientali e Grandi Opere
Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
dip.valutazioni.ambientali@pec.arpa.piemonte.it

Spett.le

ARPA Piemonte
Dipartimento Piemonte Nord-Est
Province di Biella, Novara, VCO, Vercelli
Via Bruzza, 4 – 13100 Vercelli
dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it

Spett.le

Comune di Castelletto sopra Ticino
P.zza F.lli Cervi, 5 - 28053 Castelletto sopra Ticino (NO)
castellettosopraticino@pec.it

Spett.le

Comune di Varallo Pombia
Via Simonetta, 3 - 28040 Varallo Pombia (NO)
protocollo@pec.comune.varallopombia.no.it

Sede legale: Località Villa Picchetta - 28062 CAMERI (NO) - Tel. 011 4320011

parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it

Codice Fiscale 94000090038

Spett.le
Comune di Pombia
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 28050 Pombia (NO)
ufficioprotocollo@comunedipombia.legalmail.it

Spett.le
Comune di Marano Ticino
Via Sempione, 40 - 28040 Marano Ticino (NO)
info@pec.comune.maranoticino.no.it

Spett.le
Comune di Oleggio
Via Novara, 5 - 28047 Oleggio (NO)
municipio@pec.comune.oleggio.no.it

Spett.le
Comune di Bellinzago Novarese
Via Matteotti, 34 - 28043 Bellinzago Novarese (NO)
municipio@pec.comune.bellinzago.novara.it

Spett.le
Comune di Cameri
Piazza Dante Alighieri, 25 - 28062 Cameri (NO)
comune.cameri.no@legalmail.it

Spett.le
Comune di Galliate
Piazza Martiri della Libertà, 28 - 28066 Galliate (NO)
comunegalliate@legalmail.it

Spett.le
Comune di Romentino
Via Chiodini, 1 - 28068 Romentino (NO)
area.amministrativa@pec.comune.romentino.no.it

Spett.le
Comune di Trecate
Piazza Cavour, 24 - 28069 Trecate (NO)
trecate@postemailcertificata.it

Spett.le
Comune di Cerano
Piazza Crespi, 11 - 28065 Cerano (NO)
comune@pec.comune.cerano.no.it

Spett.le
Comune di Dormelletto
Via F. Baracca, 4 - 28040 Dormelletto (NO)
comune.dormelletto.no@legalmail.it

Spett.le
Comune di Arona
Via San Carlo, 2 - 28041 Arona (NO)
protocollo@pec.comune.arona.no.it

Sede legale: Località Villa Picchetta - 28062 CAMERI (NO) - Tel. 011 4320011

parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it

Codice Fiscale 94000090038

Spett.le
Comune di Oleggio Castello
Vicolo Torrazza, 4 - 28040 Oleggio Castello (NO)
oleggio.castello@cert.ruparpiemonte.it

Spett.le
Comune di Borgo Ticino
Via Circonvallazione, 37 - 28040 Borgo Ticino (NO)
comune.borgoticino@legalmail.it

Spett.le
Parco Lombardo della Valle del Ticino
Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta (MI)
parco.ticino@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Parco Naturale del Ticino ZSC-ZPS IT1150001 “Valle del Ticino”, Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago ZSC IT1150002 “Lagone di Mercurago”, Riserva naturale dei canneti di Dormelletto ZSC-ZPS IT1150004 “Canneti di Dormelletto”, ZSC IT1150008 “Baraggia di Bellinzago”, Riserva Naturale di Bosco Solivo. “Aeroporto di Milano -Malpensa. Masterplan 2035”. [ID: 5359] Malpensa. Masterplan 2035. Procedimento di VIA. Trasmissione documentazione integrativa e nuovo avviso al pubblico. Trasmissione parere di competenza ai sensi della L.R. 19/2009 e s.m.i.

Il presente parere viene proposto sulla documentazione pervenuta da SEA e quindi sulle note integrative allo Studio di Valutazione Ambientale.

A tal fine si evidenzia che il territorio dell’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore comprende il Parco Naturale del Ticino ZSC-ZPS IT1150001 “Valle del Ticino”, il Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago ZSC IT1150002 “Lagone di Mercurago”, la Riserva naturale dei canneti di Dormelletto ZSC-ZPS IT1150004 “Canneti di Dormelletto”, la ZSC IT1150008 “Baraggia di Bellinzago”, la Riserva Naturale di Bosco Solivo e pertanto l’Ente è competente per il territorio protetto posto nelle immediate adiacenze dell’aeroporto, che seppure in un’altra Regione va sicuramente tenuta in considerazione nell’ambito della procedura di VIA che deve verificare gli effetti di un intervento sul territorio per individuare la scelta localizzativa più idonea anche dal punto di vista ambientale. L’area di studio e di verifica è quella interferita, anche solo potenzialmente dall’intervento, indipendentemente dai confini amministrativi. Tale osservazione trova ulteriore evidenza dal fatto che ENAC impone all’intero territorio delle aree protette interessate vincoli pianificatori di cui si ha l’obbligo di attenersi nella redazione di piani o progetti e che bisogna dare evidenza nei PRGC comunali e negli strumenti di pianificazione delle aree protette ovvero Piani d’Area, Piano Naturalistici e di gestione dei Siti Rete Natura 2000.

Entrando nel merito della documentazione disponibile comunque si evidenzia come lo Studio presentato non fornisca le necessarie integrazioni richieste dall’Ente per esprimere il proprio parere di competenza.

A tale fine si rileva dalla documentazione pervenuta in esame che:

1. Il territorio oggetto di studio e verifica degli impatti e degli effetti è sostanzialmente limitato al territorio lombardo;
2. Non sono individuati i punti sensibili, in particolare nel territorio piemontese, sui quali effettuare le verifiche pre/ante intervento;
3. Non si propongono valutazioni sul traffico veicolare indotto dal nuovo assetto dell’area aeroportuale che sicuramente interesserà anche il territorio di nostra competenza;
4. Non vengono sostanzialmente presi in considerazione i vicini Siti Natura 2000 (ZSC, ZPS) gestiti dall’Ente;

Sede legale: Località Villa Picchetta - 28062 CAMERI (NO) - Tel. 011 4320011

parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it

Codice Fiscale 94000090038

5. Nessun cenno o valutazione sostanziale inerente agli effetti ambientali, economici e sociali sull'area vasta che interessa il territorio della Riserva della Biosfera MAB Unesco "Ticino Val Grande Verbano", peraltro anche importante corridoio ecologico tra le Alpi e gli Appennini;
6. la scelta localizzativa proposta è sostenuta principalmente dall'analisi e dalla valutazione dagli elementi economici e logistici e dal fatto che tale localizzazione permetterà anche ampliamenti futuri e, a sostegno di ciò, si riportano integralmente le conclusioni contenute nell'Allegato 2 "AREA CARGO – ANALISI ALTERNATIVE DI INSEDIAMENTO DELLA ZONA DI SVILUPPO", punto 1.6 Conclusioni:
*"Il confronto tra vari **schemi funzionali** esaminati suggerisce di confermare l'ipotesi 7- area sud extra sedime già inserita nel Masterplan dell'aeroporto di Malpensa.
L'individuazione dell'area di espansione verso sud risulta infatti:*
 - *pienamente rispondente agli **standard progettuali delle infrastrutture air-side** definiti a livello internazionale (ICAO, EASA) per garantire la **piena sicurezza** delle operazioni, nonché agli strumenti di pianificazione del sistema aeroportuale nazionale e alle prevedibili necessità di sviluppo a medio e lungo termine dell'aeroporto (su queste tematiche ENAC ha infatti già espresso per questa soluzione una propria valutazione positiva, attraverso l'atto di approvazione tecnica del Masterplan di Malpensa prot. N. 146503-P del 23.12.2019);*
 - *compatibile con le best practices di airport safety e security e di airfield operations.*
 - *idonea a un **concetto di espansione sostenibile del Cargo City**, in quanto capace di limitare la necessità di intervento e supportare uno sviluppo armonico per fasi, che segua in maniera flessibile, proporzionata e non sovradimensionata il futuro andamento di crescita dell'industria e del trasporto aereo delle merci".*
7. tale metodo incentrato esclusivamente su standard logistici è desumibile inoltre anche dalla lettura di quanto indicato nella tabella del citato Allegato 2 punto 1.5 Confronto di sintesi tra le ipotesi considerate – elementi di valutazione – in cui vengono presi in considerazione e pesati solo gli aspetti economici e funzionali.
8. le valutazioni contenute nell'allegato 20 non trovano alcun riscontro logico, si basano su valutazioni soggettive e non sono sostenute dai risultati dalle analisi, di cui le più contraddittorie e rilevanti sono:
 - occupazione e consumo suolo (valore Equivalente/Medio);
 - valore ecologico (Valore Migliore).

Le conclusioni che portano alla scelta dell'area ipotesi 7 si ritiene non siano sufficientemente argomentate e valutate pertanto non condivisibili; a tal fine si rimanda ai contenuti del provvedimento di valutazione di incidenza negativo allegato dove vengono evidenziate le contraddizioni tra quanto emerge dalle analisi delle varie componenti ambientali rispetto alle conclusioni proposte.

Si ritiene pertanto che sia necessario applicare il principio di precauzione ai sensi della normativa vigente.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Roberto BEATRICE)

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. 82/2005)



SETTORE TECNICO

Responsabile Dott. Arch. Monica Perroni – Tel. 011 4320060 - mail mperroni@parcoticinolagomaggiore.it

Servizi Gestione Ambientale, Forestale e Faunistica

Responsabile Dott. For. Edoardo Villa - Tel 011 4320091 – mail evilla@parcoticinolagomaggiore.it

MP/EV

Sede legale: Località Villa Picchetta - 28062 CAMERI (NO) - Tel. 011 4320011

parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it

Codice Fiscale 94000090038



ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE
DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE



Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 425 del 16 dicembre 2021

OGGETTO: Parco Naturale del Ticino ZSC-ZPS IT1150001 "Valle del Ticino", Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago ZSC IT1150002 "Lagoni di Mercurago", Riserva naturale dei canneti di Dormelletto ZSC-ZPS IT1150004 "Canneti di Dormelletto", ZSC IT1150008 "Baraggia di Bellinzago".
"Aeroporto di Milano -Malpensa. Masterplan 2035". [ID: 5359] Malpensa. Masterplan 2035. Procedimento di VIA. Trasmissione documentazione integrativa e nuovo avviso al pubblico. Rilascio Giudizio di Incidenza.

IL DIRETTORE

Vista la L.R. 29/6/2009, n° 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e s.m.i., che ha previsto, a far data dal 1 gennaio 2012, l’istituzione dell’Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

Visto l’art. 43 della L.R. 29.06.2009, n. 19 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 36-13220 del 08 febbraio 2010, la Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 Artt. 41 e 43. Delega della gestione dei Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale e delle relative valutazioni di incidenza di interventi e progetti a soggetti gestori di aree protette del Piemonte”;

Vista la Convenzione per la delega della gestione del sito Natura 2000 “Valle del Ticino” stipulata e attivata il 05 luglio 2010 il tra la Regione Piemonte e l’Ente di Gestione del Parco Naturale della Valle del Ticino, ora denominato Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore a seguito di accorpamento a partire dal 1° gennaio 2012;

Vista la Convenzione per la delega della gestione dei siti natura 2000 “Lagoni di Mercurago” e “Canneti di Dormelletto”, stipulata e attivata il 29 giugno 2010 tra la Regione Piemonte e l’Ente di Gestione dei Parchi e delle Riserve del Lago Maggiore, ora denominato Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore a seguito di accorpamento con l’Ente di Gestione del Parco Naturale della Valle del Ticino divenuto efficace partire dal 1° gennaio 2012;

Vista la Convenzione per la delega della gestione del sito Natura 2000 “Baraggia di Bellinzago” stipulata e attivata il 16 ottobre 2012 il tra la Regione Piemonte e l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore;

Ricordato che, oltre ai Siti Natura 2000 sopracitati, l’Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore ha competenza anche per la Riserva naturale del Bosco Solivo ai sensi della Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) e s.m.i.;

Viste le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 07 aprile 2014 e s.m.i.;

Viste le Misure di Conservazione sito-specifiche della ZSC-ZPS “Valle del Ticino” IT1150001, approvate con D.G.R. 53-4420 del 19 dicembre 2016;

Viste le Misure di Conservazione sito-specifiche della ZSC “Lagoni di Mercurago” IT1150002, approvate con D.G.R. n. 6-4583 del 23 dicembre 2017;

Viste le Misure di Conservazione sito-specifiche della ZSC-ZPS “Canneti di Dormelletto” IT1150004 e della ZSC-ZPS “Baraggia di Bellinzago” IT1150008, approvate con D.G.R. n. 31-3388 del 30/05/2016;

Visto il Piano di Gestione della ZSC-ZPS “Baraggia di Bellinzago” IT1150008, approvato con D.G.R. n. 55-6054 del 01/12/2017;

Vista la Direttiva 92 /43 /CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, c.d. Direttiva Habitat, art. 1, art. 2 ed in particolare art. 6 paragrafi 2 e 3;

Visto il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ex articolo 174 del TCE, art. 191, commi 1, 2 e 3, relativi all’applicazione del principio di precauzione nella politica dell’Unione in materia ambientale;

Dato atto che ai sensi del Trattato di cui in premessa, deriva l’obbligo in capo all’Ente di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la salute, la sicurezza e l’ambiente;

Considerato che la Valle del Ticino, ricadente sia in territorio piemontese sia in territorio lombardo, è riconosciuta dal 2002 come Riserva della Biosfera MAB in quanto caratterizzata da un patrimonio unico di biodiversità, costituito da ecosistemi naturali, semi-naturali e di agroecosistemi di qualità, all’interno di uno dei territori più antropizzati del mondo come la Pianura Padana, nonché dalla presenza di realtà attive e meritevoli e portatrici di valori diffusi ambientali, sociali, culturali, e che dal 2018 l’area di riconoscimento UNESCO si è allargata ancora sotto la denominazione di Riserva della Biosfera “Ticino Val Grande Verbano”, arrivando a comprendere 170 Comuni , 5 province , 4 Enti di Gestione, 18 Aree protette e 48 siti della Rete Natura 2000 per un’estensione totale di circa 332.000 ettari;

Considerato che la Valle del Ticino costituisce un unico corridoio ecologico di elevata importanza ecosistemica senza soluzione di continuità tra il territorio piemontese e lombardo e che ai fini della tutela e della salvaguardia dello stesso al suo interno e nei territori limitrofi sono state istituite Aree Protette ai sensi delle rispettive normative regionali e designati Siti Natura 2000, facenti parte della Rete Natura 2000 ai sensi della Direttiva 92 /43 /CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 c.d. “Habitat”;

Vista la richiesta del parere di competenza relativo a:

Documentazione integrativa di approfondimento relativa al progetto Aeroporto di Milano Malpensa- Masterplan aeroportuale 2035, presentata da: ENAC, Viale Castro Pretorio 118, 00185 Roma – trasmessa dal Ministero della Transizione Economica con nota n. 0126246 del 16.11.2021, ed iscritta al protocollo dell'Ente di Gestione al n. 3690 del 16.11.2021;

Richiamata la nota della Regione Piemonte protocollo n. 56804 del 16.11.2020, iscritta al protocollo dell'Ente di Gestione n. 3864 del 16.11.2020, con cui è stata avanzata richiesta di integrazioni, ovvero la revisione della documentazione progettuale in itinere relativa al progetto in esame, in accordo con quanto emerso a seguito di istruttoria condotta da questo Settore regionale a mezzo di riunione di Organo tecnico regionale, nonché con quanto richiesto dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore con nota protocollo n. 3610 del 27.10.2020;

Visti i documenti di integrazione relativi al progetto Masterplan Malpensa 2035 trasmessi all'Ente di Gestione dal proponente ENAC S.p.A. con nota n. 0125849 del 12.11.2021 iscritta la protocollo dell'Ente di Gestione n. 3638 del 12.11.2021, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione Piemonte con nota di cui sopra;

Vista la successiva nota del Ministero della Transizione Ecologica protocollo n. 0126246 del 16.11.2021, iscritta al protocollo dell'Ente di Gestione n. 3690 del 16.11.2021, con cui è stato richiesto il contributo istruttorio degli Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 interessati dal progetto in esame;

Visti in particolare il documento “Risposta alle richieste di integrazioni e approfondimenti - INT-003 Richieste Regione Piemonte” e gli elaborati in esso indicati;

Considerato il contributo tecnico scientifico presentato da ARPA Piemonte – Dipartimento Valutazioni Ambientali SS Valutazioni Ambientali e Grandi Opere ai sensi dell'art.46 della L.R. 19/2009, richiesto dall'Ente di Gestione con nota ns protocollo n. 3867 del 26.11.2021, pervenuto con nota protocollo n. 114479 del 16/12/2021 ed iscritto al ns protocollo n. 4183 del 16.12.2021;

Vista l'istruttoria inerente al progetto esaminato, redatta ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e della L.R. 19/2009 e s.m.i. in data 16.12.2021 dai Servizi Gestione Ambientale, Forestale e Faunistica dell'Ente di Gestione e conservata agli atti presso gli uffici dell'Ente;

Considerato che nell'ambito della sopracitata istruttoria è emerso in particolare quanto segue:

ASPETTI GENERALI

Si denota nuovamente come inadeguata la trattazione delle ripercussioni del progetto su habitat, fauna e vegetazione ricadenti in territorio piemontese e all'interno delle Aree Protette di competenza dell'Ente di Gestione. Infatti, risulta non rispettata la richiesta di allargare a 30 km il dominio di studio, che è rimasto pari a 13 km. Tale ampliamento, già prescritto dall'Ente di Gestione con Determinazione Dirigenziale n. 146 del 25 luglio 2011 nell'ambito della procedura di VIA condotta nel 2011, e richiesto nella nota della Regione Piemonte, è ritenuto fondamentale per esaminare gli impatti derivanti dal progetto sulle Aree Protette Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago ZSC IT1150002 “Lagoni di Mercurago” e Riserva naturale dei canneti di Dormelletto ZSC-ZPS IT1150004 “Canneti di Dormelletto”.

Nel documento “Risposta alle richieste di integrazioni e approfondimenti - INT-003 Richieste Regione Piemonte” si afferma che la scelta di riconfermare l'ampiezza dell'area di indagine è stata motivata dal fatto che *“l'ICAO (International Civil Aviation Organization) ha definito come area di interesse per la pianificazione gestionale un buffer di 13 km e in particolare nell'Airport Services Manual (Doc. 9137 - AN/898) - Part 3: Bird control and reduction, al punto 4.7.2 del paragrafo 4.7 "Off-Airport Birds" dice che "typically a 13 km (or 7 NM) circle is*

considered a large enough area for an effective wildlife management plan". Di conseguenza anche l'ENAC si è adeguata a tali linee guida, in particolare con le "Linee guida relative alla valutazione delle fonti attrattive di fauna selvatica in zone limitrofe agli aeroporti" del 04/12/2009".

A tale proposito si evidenzia come il suddetto buffer sia tarato al fine di gestire il controllo della fauna meramente in funzione di eventuali interferenze che potrebbero compromettere il traffico aereo e non per una pianificazione gestionale ai fini di tutela delle specie presenti nei dintorni dell'aeroporto. Di conseguenza, il criterio adottato non può essere considerato idoneo alla raccolta dei dati necessari alla redazione di uno studio che analizzi gli effetti dell'implementazione del progetto su ecosistemi, habitat e specie, in quanto l'estensione a 13 km risulta limitata e inadatta all'analisi di impatti cumulativi e ad ampio raggio derivanti dal previsto sviluppo aeroportuale.

Tale inadeguatezza assume ulteriore rilievo alla luce di quanto riportato nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA), Direttiva 92/43/CEE "Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4 (Allegato 1), trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 21 ottobre 2019, le quali, al Capitolo 2 *Lo Screening di Incidenza – Livello I*, stabiliscono che "Non si possono delimitare aree buffer in modo aprioristico" in quanto "[...] il criterio relativo alla individuazione di zone definite come buffer deve corrispondere a pre-valutazioni condotte sull'effetto diretto ed indiretto di determinate tipologie di P/P/P/I/A nei confronti di singoli siti, poiché i livelli di interferenza possono variare in base alla tipologia delle iniziative e alle caratteristiche sito-specifiche". Ciò in conformità alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat", al D.P.R. 357/97 e s.m.i, nonché a diversi documenti di indirizzo della Commissione Europea.

Come emerso anche dalla disamina dei documenti integrativi da parte di ARPA Piemonte, le analisi condotte non sono caratterizzate dal grado di approfondimento richiesto. Ad esempio, risultano mancanti *"la valutazione degli effetti del traffico aereo stimato, in termini di rumore, illuminazione e frequenza dei voli, sulla componente faunistica e in particolare sui migratori notturni"*, *"considerazione/valutazione sullo stato di salute della componente vegetazionale inerente al Parco naturale del Ticino"*, *"approfondimenti inerenti allo stress da inquinamento, determinato dalla ricaduta di sostanze chimiche, legate all'incremento del traffico aereo, sulla componente vegetale"*, anche in ottica a lungo termine.

Si ritiene non soddisfatta la richiesta di fornire indicazioni relative a eventi di *fuel dumping*. Pur prendendo atto che problematiche ad essi inerenti sono gestite dal Centro di controllo d'area (ACC) ENAV di Milano Linate secondo proprie linee guida, tali eventi non risultano circostanziati in termini di delimitazione delle aree interessate, di procedure del sistema di gestione dell'emergenza aeroportuale che contabilizza tali eventi e di messa a sistema di una procedura di notifica tempestiva agli Enti gestori dei Siti Natura 2000 dei suddetti eventi di *fuel dumping*.

In merito al rispetto limiti previsti dai Piani di Zonizzazione Acustica, si segnala che i rilievi effettuati da ARPA Piemonte hanno riscontrato già attualmente e senza analizzare gli scenari di maggior traffico previsti per l'anno 2035 superamenti dei valori soglia in Comuni della Provincia di Novara quali Trecate, Romentino, Galliate, Cameri, Bellinzago Novarese e Oleggio per l'Area sud interessata dagli atterraggi e Pombia, Varallo Pombia e Castelletto Ticino per l'area nord interessata dai decolli. Si evidenzia che molte di queste aree fanno parte di porzioni di territorio inserite, dai vari PZA comunali, in Classi acustiche I (Aree particolarmente protette) in quanto facenti parte del territorio del Parco naturale del Ticino.

Relativamente alla risposta A.9 del documento di riscontro alle richieste di integrazioni e approfondimenti della Regione Piemonte, si osserva che il cronoprogramma riportato nell'elaborato Relazione Generale, illustra unicamente le tempistiche di realizzazione delle singole infrastrutture, senza entrare nel merito dei singoli cantieri e pertanto non soddisfa le richieste espresse dall'Ente.

ECOSISTEMI E HABITAT

Si ritiene che gli studi condotti sottovalutino nel complesso le incidenze del Masterplan 2035 sulle componenti ambientali nell'area vasta, quali, ad esempio, gli effetti del depotenziamento della connettività ecologica del territorio Lombardo con quello Piemontese soprattutto in relazione all'eliminazione della brughiera in favore della nuova area Cargo, per il quale non sono definiti interventi di mitigazione. A tale proposito, si fa presente che la Valle del Ticino rappresenta uno dei

maggiori corridoi ecologici della Pianura Padana, assumendo importanza regionale, sovregionale ed europea. Per tale motivo, il Parco Naturale del Ticino ZSC-ZPS IT1150001 “Valle del Ticino” in continuità con il Parco Lombardo della valle del Ticino può essere considerato a livello ecologico come un'unica Area Protetta fluviale.

Relativamente al rischio di inquinamento faunistico e floristico derivante dall'introduzione accidentale di specie alloctone mediante il trasporto merci, si ritiene che gli approfondimenti presentati dal proponente non rispondano alla richiesta avanzata di analisi del rischio, in quanto forniscono unicamente approssimative indicazioni riguardanti la gestione naturalistica dei sedimi aeroportuali. Per tale motivo, le suddette integrazioni non possono essere ritenute esaustive.

VEGETAZIONE

Non sono stati esaminati fenomeni di stress sulla componente arborea degli ecosistemi appartenenti al SIC/ZPS “Valle del Ticino” dovuti all'emissione di ossidi di azoto (NO_x), le cui soglie di concentrazione risultano già superate presso la stazione di Castelletto sopra Ticino (Provincia di Novara, Piemonte) e che plausibilmente potranno aumentare in correlazione con l'implementazione del Masterplan 2035 e il relativo aumento di traffico indotto per il trasporto passeggeri e soprattutto in funzione di tutta la movimentazione merci in entrata e uscita dall'aeroporto di Malpensa che rimarrà su gomma, così come dichiarato al punto A.8 del documento “Risposta alle richieste di integrazioni e approfondimenti - INT-003 Richieste Regione Piemonte”. In merito a quest'ultima criticità si segnala altresì che in Comune di Pombia, in località Casone Montelame e in posizione prospiciente al fiume Ticino all'altezza del sedime aeroportuale è presente una tenuta di proprietà dell'Ente di Gestione. Su tale terreno, già attualmente interessato dalle rotte aeree in partenza dall'aeroporto di Malpensa, per le quali si prevede un incremento, si riscontra la presenza di formazioni boscate ascrivibili agli Habitat di Interesse Comunitario 9160 “*Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli*” e 91E0 “*Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*”, nonché praterie secche corrispondenti agli Habitat 2330 “*Praterie aperte a Corynephorus e Agrostis su dossi sabbiosi interni*” e 6210 “*Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)*”.

FAUNA

Risultano particolarmente carenti le analisi condotte in merito agli impatti sulla fauna, per le quali l'Ente aveva richiesto integrazioni e che nel caso del territorio piemontese sono state condotte prevalentemente su base bibliografica, tramite raccolta di dati disponibili nei piani di gestione dei SIC, senza approfondimenti sito specifici o, in alternativa, reperiti nel corso di rilievi condotti negli anni 2015 e 2016 e pertanto potenzialmente non rappresentativi della situazione attuale. Ciò è esplicitamente affermato al capitolo 3, paragrafo 3.4 *Valutazione degli Impatti* dell'Allegato 24, Studio faunistico, Università degli Studi di Pavia, dove si riporta la mancanza di una valutazione oggettiva tramite modelli previsionali sull'effetto di minacce che potrebbero influenzare in maniera negativa le specie animali quali ad esempio disturbo diretto, nonché l'assenza di una valutazione sull'incremento del *wildlife-strike* sugli impatti negativi sulle specie di uccelli migratrici derivanti dal Masterplan 2035, anche se in passato alcuni studi specifici sono stati condotti proprio per l'aeroporto di Malpensa.

Si ritiene non siano stati adeguatamente trattati aspetti quali la prevedibile interferenza dell'area Cargo in progetto e delle potenziali nuove rotte di volo su movimenti migratori e il contestuale disturbo per la fauna stanziale e svernante relativamente al territorio piemontese. Risulta inoltre mancante un approfondimento dedicato all'incidenza sui migratori notturni, con una valutazione dell'interazione tra le direttrici di volo notturno e le rotte aeree a causa del potere attrattivo delle luci aeroportuali sulla fauna e i possibili effetti sfavorevoli a lungo termine sulla consistenza delle popolazioni.

Relativamente alle specie ornitiche in particolare, si fa presente che l'intera asta del Ticino sublacuale, già oggetto di tutela ai sensi della normativa regionale della Lombardia (Parco Lombardo della Valle del Ticino, Parco Naturale della Valle del Ticino) e del Piemonte (Parco naturale del Ticino) e della Direttiva 92 /43 /CEE c.d. “Habitat” (in particolare ZPS IT2080301

“Boschi del Ticino”, ZSC IT2010014 “Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate” e ZSC-ZPS IT1150001 “Valle del Ticino), nonché appartenente alla Riserva della Biosfera Unesco MAB *Ticino Val Grande Verbano*, è riconosciuta altresì come sito Important Bird Area (IBA) nell’ambito del progetto di networking avviato da BirdLife International e curato in Italia dalla LIPU Onlus. Il territorio della Valle del Ticino rappresenta infatti un’area strategica per l’avifauna in migrazione, stante la presenza di due importanti percorsi migratori (rotte con direzione N-S parallele al fiume e rotte con direzione E-O parallele al limite meridionale delle Prealpi) e di percorsi locali che riguardano specie migratrici, stanziali e movimenti di dispersione giovanile. L’avifauna stanziale e in transito nei dintorni dell’area aeroportuale potrebbe inoltre risentire negativamente dell’incremento dell’illuminazione legato all’espansione dell’area Cargo. L’inquinamento luminoso, non trattato nell’ambito del SINCA redatto nel febbraio 2020, è stato affrontato solo marginalmente nella parte IV, dedicata agli impatti, del SIA redatto da I.R.I.D.E. S.r.l. e presentato a luglio 2020 unicamente in relazione all’alterazione del comportamento dell’avifauna e alle previsioni di efficientamento dell’impianto illuminotecnico, tuttavia esso incide anche su vertebrati e invertebrati terrestri con abitudini notturne e soprattutto sui chiroteri. Si precisa che tutte le specie presenti in Italia appartenenti al suddetto ordine, sono inserite nell’Allegato IV della Direttiva Habitat e quindi soggette a protezione rigorosa ai sensi della suddetta normativa, oltre ad essere “fauna particolarmente protetta” ai sensi dell’Art. 2, comma 1, lett. C della Legge 157/1992 e dell’Art. 2, comma 4 della L.R. 5/2018 della Regione Piemonte.

La documentazione presentata non è comprensiva di relazione illuminotecnica, pertanto non si dispongono informazioni in merito alle specifiche degli impianti. Nel documento di risposta alle richieste di integrazioni e approfondimenti di Regione Piemonte si rinvia la redazione della relazione illuminotecnica a una successiva fase di progettazione, mentre l’Allegato 32 “Studio specialistico per gli aspetti connessi all’inquinamento luminoso” si limita a dichiarare a pagina 10 che “*gli impianti di illuminazione dell’aeroporto di Milano – Malpensa soddisfano i requisiti illuminotecnici minimi imposti di norma per l’operatività aeroportuale*”.

La conseguente richiesta di valutare l’incremento dell’illuminazione e i contestuali interventi migliorativi in termini di inquinamento luminoso gli effetti sulla fauna e sugli ecosistemi della ZSC-ZPS IT1150001 “Valle del Ticino” risulta non soddisfatta e, al contrario, il proponente conferma che nonostante lo studio condotto sull’impatto dell’inquinamento luminoso di Malpensa sulla migrazione degli uccelli abbia mostrato evidenze su possibili alterazioni del comportamento migratorio, non è stato possibile giungere a conclusioni certe sull’entità degli impatti. In considerazione di ciò, si ritiene inoltre ulteriormente discutibile l’affermazione che l’aumento dell’illuminazione derivante dalla realizzazione dell’espansione del piazzale cargo sia marginale rispetto a quella già esistente e valutata poiché il previsto incremento di superficie illuminata è di 40 ha rispetto al sedime quasi completamente illuminato di 1240 ha, in quanto l’incrementato livello di illuminazione andrebbe ad aggiungersi alla pressione esercitata dall’illuminazione aeroportuale attuale. Si nota inoltre che le mitigazioni proposte al capitolo 4 minimizzano solo in parte gli impatti previsti sulle specie faunistiche e comprendono unicamente l’adozione di accorgimenti tecnici per l’operatività dell’impianto di illuminazione, senza considerare forme di mitigazione e mascheramento a tutela della fauna, quali barriere vegetali o quinte verdi, qualora per motivi normativi/tecnici i livelli di illuminazione non vi sia la possibilità di modificare la progettazione degli impianti.

Per quanto riguarda le specie faunistiche in generale, si rileva che all’Allegato 24 “Studio faunistico”, molte schede che analizzano gli impatti sulle specie animali presenti nel buffer di 3 km intorno alla zona dell’aeroporto segnalano svariati e, in alcuni casi, consistenti effetti negativi a carico di specie anche di Interesse Comunitario (es. chiroteri). Tra tali fenomeni rientrano, con differente intensità, impatti potenziali dovuti a mortalità diretta, inquinamento acustico e luminoso, frammentazione e riduzione di habitat e popolazioni (indicati per alcune specie come significativi). Sebbene nella sintesi riportata a pagina 878 dell’Allegato 24 “Studio faunistico” si affermi che: “*La perdita di habitat (quindi l’ampliamento dell’area cargo), in generale, è una minaccia per 40 specie. Quattro di esse si estinguerebbero: un uccello (Anthus campestris) e tre lepidotteri (Coenonympha oedippus, Maculinea arion, Zerynthia polyxena)*”, non è fatta menzione che queste quattro specie, che andrebbero incontro ad estinzione, siano specie ad alto interesse

conservazionistico tutelate ai sensi della Direttiva Uccelli e della Direttiva Habitat. Anche affermare che “*per alcune specie (Myotis nattereri, Asio flammeus, Circus cyaneus, Lullula arborea, Saxicola torquatus), invece, le aree idonee sono rappresentate sia dall’area di ampliamento sia da altre località situate a distanza dall’aeroporto, quindi la distruzione dell’habitat di brughiera a sud dell’aeroporto comporterebbe la riduzione della popolazione nell’unità minima di studio, ma probabilmente la specie non sarebbe più sottoposta a pressioni da parte dell’aeroporto*” è un controsenso conservazionistico, in quanto parte dall’assunto che per evitare ulteriori e futuri impatti a carico di una specie la soluzione sia ridurre o eliminare la specie stessa dall’area, anziché le fonti di pressione e/o minaccia. Anche per le specie appena citate è omessa l’indicazione che siano inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli e nell’Allegato IV della Direttiva Habitat e siano pertanto sottoposte a tutela a livello europeo.

MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI

Per tutti gli impatti individuati nelle già citate schede faunistiche dell’Allegato 24 mancano delle valutazioni conclusive, nonché un’identificazione puntuale delle criticità su cui eventualmente intervenire, ed in quale modo, con opportune mitigazioni/compensazioni ambientali.

In merito alle tipologie di mitigazioni proposte nel capitolo 4 del medesimo Allegato 24, si segnala come tale elenco proponga interventi standard, avulsi però dal contesto di realizzazione dell’opera e non contestualizzati nella realtà territoriale analizzata. Non è inoltre specificato se i suddetti interventi siano previsti anche sul territorio piemontese.

Allo stesso modo, si ritiene superficiale la risposta in merito alla particolare richiesta di approfondimento su potenziale rischio di collisione tra avifauna e la prevista realizzazione di edifici con facciate dalle ampie vetrate, per massimizzare l’apporto di luce e per aumentare il comfort degli spazi interni nonché l’eventuale installazione di barriere antirumore. Infatti relativamente a tale rischio, indicato anche tra le fonti di mortalità diretta nelle schede faunistiche di cui all’Allegato 24, sono state indicate solo mitigazioni generiche, con un rimando ai successivi sviluppi progettuali per l’identificazione di idonee strategie di intervento, senza ulteriori analisi in proposito.

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Per quanto concerne i monitoraggi ambientali, si sottolinea come, nonostante le Aree Protette Parco Naturale del Ticino ZSC-ZPS IT1150001 “Valle del Ticino” e ZSC IT1150008 “Baraggia di Bellinzago” siano comprese all’interno dell’area di studio, l’elaborato “*Piano di Monitoraggio Ambientale - Revisione I*”, redatto da I.R.I.D.E. S.r.l. nell’ottobre 2021 e facente parte della nuova documentazione integrativa, non si discosti dal PMA redatto nel 2020 dalla medesima Società relativamente nell’individuazione delle aree oggetto di monitoraggi.

Dall’analisi del suddetto documento emerge infatti l’assenza del territorio piemontese tra i siti oggetto di analisi, che sono limitati al sedime aeroportuale e alla zona attualmente riconducibile all’habitat di brughiera ubicata a sud del suddetto sedime per quanto riguarda le componenti atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo e biodiversità, ed agli abitati dei limitrofi Comuni lombardi ove sono ubicate le centraline per il monitoraggio del rumore di origine aeronautica. Il buffer di 13 km è contemplato unicamente per i monitoraggi relativi ad avifauna e al fenomeno del *bird-strike*, senza considerare ad esempio gli effetti del traffico indotto sull’incidenza di eventi di *wildlife-strike*.

In merito alle aree di indagine, si nota in aggiunta che il PMA di nuova revisione diverge da quanto riportato nell’Allegato 24 “Studio faunistico”, redatto dall’Università degli Studi di Pavia. Quest’ultimo infatti si attiene a quanto indicato al paragrafo 8 (Mitigazione degli impatti) dell’Allegato A della D.G.R. del 12 settembre 2016, n. X/5565 per i monitoraggi faunistici, cioè la definizione degli impatti “*all’interno di Unità Minime di Studio (UMS), che per quanto concerne la fauna, dovrebbe essere rappresentato da un buffer di 3 km attorno all’area di insediamento dell’opera*”.

CONCLUSIONE

Alla luce di quanto sopra esposto, poiché le integrazioni fornite non sono rispondenti alle richieste presentate dall’Ente di Gestione, si ritiene che non sono stati adeguatamente argomentati e

valutati gli impatti sui vicini Siti Natura 2000 (ZSC, ZPS) gestiti dall'Ente. Le conseguenti analisi conclusive del proponente non risultano condivisibili.

I dati forniti sono ritenuti non sufficienti e consoni per escludere che l'implementazione del Masterplan 2035 dell'Aeroporto Milano Malpensa sia causa di impatti irreversibili e non mitigabili sulle componenti ambientali in territorio piemontese e nei Siti Natura 2000 di competenza dell'Ente di Gestione. Le misure di mitigazione proposte sono generiche, non riferite alle opere effettivamente previste e non collocate in un preciso contesto territoriale.

Pertanto si ritiene necessaria l'applicazione del principio di precauzione di cui alla normativa vigente in materia ambientale ed amministrativa, al fine di evitare nocimento permanente ad ecosistemi, habitat, fauna e vegetazione ricadenti all'interno dei Siti Natura 2000 di competenza dell'Ente di Gestione.

Visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

Visto l'art. 20 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) Di esprimere ai sensi dei D.P.R. 357/97 e s.m.i., della L.R. 19/2009 e s.m.i. il proprio il proprio GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA NEGATIVO per l'intervento proposto.
- 2) Di trasmettere copia della presente al Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale per i provvedimenti di competenza, al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 43, comma 5 della L.R. 19/2009 e s.m.i., alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte, alla Provincia di Novara, all'ARPA Piemonte - Dipartimento Valutazioni Ambientali, all' ARPA Piemonte - Dipartimento Piemonte Nord-Est, al Comune di Castelletto sopra Ticino, al Comune di Varallo Pombia, al Comune di Pombia, al Comune di Marano Ticino, al Comune di Oleggio, al Comune di Bellinzago Novarese, al Comune di Cameri, al Comune di Galliate, al Comune di Romentino, al Comune di Trecate, al Comune di Cerano, al Comune di Dormelletto, al Comune di Arona, al Comune di Oleggio Castello, al Comune di Borgo Ticino e al Parco Lombardo della Valle del Ticino.

IL DIRETTORE

Firmato digitalmente
CARLO BIDER